



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

SUPERBONUS 110%, SANZIONI RADDOPPIATE IN CASO ABUSI

Posted on 28 Gennaio 2024 by Sabatino Pizzano



L'ambito delle ristrutturazioni edilizie in Italia ha subito una rivoluzione con l'introduzione del Superbonus 110%, una misura volta a incentivare interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico. Tuttavia, la complessità delle normative collegate a detrazioni fiscali ha portato alla luce potenziali problematiche che gli utenti devono conoscere per evitare pesanti sanzioni. In particolare, è emerso un sistema di doppia penalizzazione che colpisce coloro che non rispettano le regole stabilite per l'ottenimento di tali detrazioni.

La presente sintesi si propone di illustrare le conseguenze legali e finanziarie che derivano dal non riconoscimento delle detrazioni edilizie, specialmente per il Superbonus 110%. Analizzeremo come la responsabilità si distribuisca tra i vari attori coinvolti, dai beneficiari ai fornitori, e come la legge preveda sanzioni che possono arrivare fino al doppio del credito indebitamente compensato. Il fine è quello di chiarire le implicazioni di queste normative e di sottolineare l'importanza di adempiere con rigore ai requisiti richiesti per evitare pesanti sanzioni.

ATTENZIONE ALLE REGOLE DEL SUPERBONUS

Nel panorama delle detrazioni fiscali italiane, il Superbonus 110% rappresenta una delle iniziative più ambiziose per incentivare la riqualificazione energetica e antisismica degli immobili. Ma attenzione: un uso improprio o irregolare di questi incentivi può comportare severe ripercussioni. La normativa prevede infatti sanzioni rilevanti non solo per chi beneficia direttamente della detrazione ma anche per i fornitori e cessionari coinvolti. È fondamentale comprendere il meccanismo di responsabilità e le possibili sanzioni per navigare con sicurezza nelle acque del Superbonus.

CHI È RESPONSABILE?

Il beneficiario della detrazione è il primo responsabile in caso di irregolarità: se opta per uno sconto in fattura o cede il credito di imposta ma il diritto alla detrazione viene negato, dovrà affrontare il recupero dell'importo e gli interessi più una sanzione pecuniaria. I fornitori e i cessionari del credito di imposta, invece, rispondono solo se usano il credito in modo irregolare o oltre il dovuto.

RESPONSABILITÀ CONDIVISA E SOLIDARIETÀ

La legge stabilisce che la responsabilità può essere condivisa tra il beneficiario della detrazione e i fornitori o cessionari del credito di imposta. In particolare, in situazioni di dolo o colpa grave, la responsabilità solidale si estende anche al fornitore che ha applicato lo sconto e ai cessionari per il pagamento dell'importo indebitamente fruito e dei relativi interessi.

DOPPIA PENALIZZAZIONE PER BENEFICIARIO E FORNITORE

La peculiarità di questa normativa è la possibilità di una doppia penalizzazione: le sanzioni previste per l'indebita compensazione possono essere applicate sia al beneficiario sia al fornitore/cessionario del credito. Questo significa che, in caso di violazione normativa "in concorso", le sanzioni possono essere irrogate e incassate da entrambe le parti, raddoppiando di fatto la somma da recuperare.

LA GRAVE COLPA E LE SUE CONSEGUENZE

Per i fornitori e i cessionari, la responsabilità si configura solo in casi di grave colpa o dolo. La grave colpa può verificarsi quando la diligenza richiesta è stata gravemente trascurata, ad esempio, nell'acquisto di crediti senza la dovuta documentazione di supporto.

DILIGENZA È LA PAROLA CHIAVE

In conclusione, l'uso del Superbonus 110% va trattato con la massima serietà e attenzione ai dettagli. La diligenza è la migliore alleata per evitare sanzioni pesanti e godere a pieno dei benefici di questa misura senza incorrere in costose sorprese. Ricordate che una corretta pianificazione e verifica delle pratiche è essenziale per navigare con tranquillità tra le maglie del Superbonus.

Domande e Risposte

Quali sono le conseguenze del disconoscimento della detrazione edilizia?

- Recupero della detrazione indebita;
- Pagamento degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- Sanzione dal 100% al 200% del credito (per indebita compensazione di credito inesistente);
- Sanzione da concorso di persone nella violazione (da irrogare sia al beneficiario che al fornitore/cessionario del credito).

Chi è responsabile del disconoscimento della detrazione edilizia?

- Beneficiario della detrazione;
- Fornitore/cessionario del credito (in caso di dolo o colpa grave).

In che modo viene applicata la sanzione per il disconoscimento della detrazione edilizia?

- La sanzione viene irrogata nei confronti del beneficiario della detrazione, anche se questi ha esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
- La sanzione viene irrogata anche nei confronti del fornitore/cessionario del credito in caso di dolo o colpa grave;
- La sanzione è duplicata, ovvero viene irrogata sia al beneficiario che al fornitore/cessionario del credito.

Quali sono le ipotesi in cui il fornitore/cessionario del credito può essere ritenuto responsabile del disconoscimento della detrazione edilizia?

- Omessa diligenza nella verifica della documentazione a supporto dei crediti;
- Acquisto dei crediti in assenza di documentazione richiesta;
- Acquisto dei crediti in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente;
- Mancato rispetto delle previsioni di legge nell'acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 119 e 121 comma 1-ter del DL 34/2020

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA